IL D.LGS. 81/2026 TRA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE E RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI: LE NOVITÀ INTRODOTTE IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/1203

1. Obiettivi perseguiti dal legislatore

Il 2 giugno 2026 è entrato in vigore il d.lgs. 21 aprile 2026 n. 81, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.113 il 18 maggio 2026.

La normativa costituisce attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente, che persegue l'obiettivo di tipizzare nuove fattispecie incriminatrici idonee a presidiare condotte suscettibili di compromettere l'ambiente, in attuazione dei principi di precauzione, di correzione alla fonte dei danni causati all'ambiente e del principio "chi inquina paga".

In linea con tale impostazione, l'intervento normativo si prefigge di rafforzare la tutela in via preventiva dell'ambiente, con specifico riguardo al concreto pericolo di lesione del bene giuridico "ambiente", che viene preso in considerazione in un'accezione unitaria ed ecosistemica, nonché di rendere più severo il regime sanzionatorio nei confronti delle condotte lesive poste in essere da persone fisiche e giuridiche e a rafforzare la cooperazione tra Stati membri.

In proposito, le disposizioni introduttive del decreto chiariscono, sul piano definitorio, che per "ecosistema" deve intendersi il complesso dinamico delle comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del relativo ambiente non vivente che, attraverso la reciproca interazione, costituiscono un'unità funzionale, mentre per "*habitat* all'interno di un sito protetto" deve intendersi un *habitat* di specie per cui una zona è classificata quale zona di protezione speciale ovvero un *habitat* naturale o di specie per cui un sito è designato quale zona speciale di conservazione o classificato come sito di importanza comunitaria.

2. Le modifiche ai reati ambientali disciplinati dal codice penale

Il decreto legislativo interviene sul Titolo VI-bis del Libro II del codice penale mediante la riformulazione dell'art. 452-*bis*, recante la disciplina del delitto di inquinamento ambientale, ampliando l'oggetto della relativa tutela penale.

In particolare, nella versione previgente, la distruzione di un *habitat* acquisiva rilevanza penale solo se posta in essere all'interno di un'area naturale protetta o vincolata, e comunque solo come circostanza aggravante.

Nella nuova formulazione, invece, il deterioramento o la compromissione di un *habitat* vengono qualificate, a condizione che arrechino un danno significativo e misurabile, come autonome fattispecie di inquinamento ambientale, a prescindere

che la condotta interessi un'area protetta o vincolata (ipotesi particolare, quest'ultima, che continua a essere presa in considerazione dal legislatore come aggravante del reato, con aumento di pena da un terzo a due terzi). La pena stabilita è pari a un minimo di due e un massimo di sei anni di reclusione, oltre alla multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Inoltre, vengono individuate quali aggravanti del reato di inquinamento, comportanti un aumento di pena da un terzo alla metà, l'avere prodotto l'inquinamento: *(i)* in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico; *(ii)* in danno di specie animali o vegetali protette; *(iii)* in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli ovvero quando l'inquinamento dello stesso assuma effetti durevoli. Infine, la pena è ulteriormente aumentata ove dai fenomeni di contaminazione derivi pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

Tra le novità di maggior rilievo della novella legislativa merita particolare attenzione l'inserimento nel codice penale dell'art. 452-*bis*.1 c.p., dedicato alla nuova fattispecie delittuosa del "commercio di prodotti inquinanti".

La norma punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 la condotta di chi "*abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna*".

Conformemente al principio di determinatezza e di tassatività, il legislatore ha provveduto a delineare il concetto di "abusività", riferito a condotte poste in essere in violazione di disposizioni di diritto comunitario o nazionale, ovvero sulla base della formale titolarità di autorizzazioni ottenute, tuttavia, mediante condotte sostanzialmente illegittime e integranti frode, violenza, minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione.

La fattispecie è completata dalla previsione di circostanze aggravanti per l'ipotesi in cui dal fatto derivi: *(i)* un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone; *(ii)* un pericolo rilevante alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora; *(iii)* inquinamento di un'area protetta o vincolata; *(iv)* un danno a specie animali o vegetali protette; *(iv)* l'inquinamento di un ecosistema di dimensioni notevoli ovvero con effetti durevoli. Infine, è previsto che, qualora l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o vincolata ne causi la distruzione, la pena venga ulteriormente aumentata da un terzo a due terzi.

Occorre evidenziare, sul punto, che, per effetto della disposizione in esame, la soglia penale della punibilità viene anticipata al momento dell'immissione in commercio del prodotto intrinsecamente pericoloso per l'ambiente e, di conseguenza, per l'incolumità e la vita delle persone.

In definitiva, dalla formulazione di entrambe le disposizioni emerge chiaramente la volontà del legislatore di assicurare una tutela autonoma e di carattere preventivo all'ambiente, quale bene giuridico unitario, considerato altresì nelle sue singole declinazioni, rappresentate dall'ecosistema, dagli *habitat*, dalla biodiversità, dalla flora e dalla fauna.

Ulteriore modifica al codice penale concerne l'aumento delle pene previste per il delitto di morte o lesioni come conseguenza dell'inquinamento ambientale ex art. 452-*ter* c.p., con un aumento a 12 anni del massimo edittale di reclusione previsto in caso di decesso.

3. Nuove fattispecie di reato

La riforma introduce, senza apportare modifiche al codice penale, due nuove fattispecie di reato autonome.

La prima è relativa alle condotte di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, utilizzo e rilascio di sostanze che riducono lo strato di ozono ovvero di prodotti che contengano o il cui funzionamento dipenda dal ricorso a dette sostanze, per cui è comminata la pena della reclusione da due a cinque anni e della multa da euro 10.000 a euro 80.000.

La seconda ha ad oggetto le medesime condotte, con riferimento a gas fluorurati a effetto serra: trattasi di fattispecie contravvenzionale punita con l'arresto da sei mesi a un anno o l'ammenda da euro 10.000 a euro 150.000.

Le disposizioni in esame attribuiscono rilievo penale alle condotte di produzione e commercio delle sostanze maggiormente pregiudizievoli per l'ambiente, confermando e rafforzando l'obiettivo di anticipazione della soglia di tutela accordata all'ambiente perseguito dal legislatore europeo.

4. Le modifiche al D.lgs. 231/2001: responsabilità amministrativa da reato degli enti

Il decreto interviene in modo significativo anche sul perimetro del rischio penale di impresa, estendendo la categoria dei reati ambientali imputabili agli enti e rafforzando il relativo presidio sanzionatorio.

In particolare, viene ampliato il novero dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti, di cui all'art 25-*undecies* del d.lgs. 231/200. Vengono inclusi il delitto di nuovo conio di cui all'art. 452-bis.1 c.p. (i.e. commercio di prodotti inquinanti), unitamente alle autonome figure delittuose di "produzione e commercio di sostanze ozono lesive" e "produzione e commercio di gas a effetto serra". In questo modo, la responsabilità degli enti viene estesa non solo gli operatori che utilizzino sostanze inquinanti, ma anche a produttori e rivenditori coinvolti nella commercializzazione di prodotti comunque idonei a determinare emissioni o immissioni dannose per l'ambiente.

Con l'introduzione del nuovo comma 1-*quater* dell'art. 25-*undecies* del d.lgs. 231/2001 sono state inoltre elevate di un terzo le sanzioni pecuniarie comminate

per i delitti ambientali aggravati imputabili all'ente.

Alla luce di tali modifiche, particolare attenzione dovrà essere riservata, da parte delle imprese, al tempestivo adeguamento dei modelli organizzativi e dei sistemi di *compliance* ambientale, attraverso l'adozione di cautele organizzative e gestionali necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo.

5. Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale)

La riforma è intervenuta anche sull'art. 256, comma 4, del D.lgs. n. 152/2006, recante la disciplina dell'attività di gestione non autorizzata di rifiuti. La disposizione punisce l'inosservanza delle prescrizioni contenute nei titoli autorizzativi ovvero la carenza dei requisiti richiesti per le iscrizioni e le comunicazioni previste dalla normativa ambientale per la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione di rifiuti.

La novella commina, per le violazioni concernenti rifiuti non pericolosi, la pena dell'arresto da due a sei mesi o dell'ammenda da euro 2.000 a euro 18.000. Qualora, invece, le condotte riguardino rifiuti pericolosi, il legislatore ha aggravato la risposta sanzionatoria, prevedendo la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

6. Dati statistici, sistema di coordinamento e strategia di contrasto

La riforma non si limita all'introduzione di nuove fattispecie incriminatrici e all'inasprimento del sistema sanzionatorio, ma prevede anche strumenti di monitoraggio e coordinamento istituzionale finalizzati a rendere più efficace il contrasto alla criminalità ambientale. A tal fine, il Ministero della giustizia è tenuto a trasmettere annualmente alla Commissione europea dati statistici relativi ai procedimenti penali, alle condanne definitive, alle archiviazioni, alle persone fisiche e agli enti coinvolti, nonché alle pene e alle sanzioni applicate.

Sul piano organizzativo, è istituito presso la Procura generale della Corte di cassazione un sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale. La responsabilità del suo funzionamento è attribuita al Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Completa il quadro l'obbligo per il Parlamento di adottare, entro il 21 maggio 2027, una strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali, destinata a individuare obiettivi, risorse e misure normative e operative necessarie per garantire un elevato livello di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali.

7. Considerazioni conclusive

Nel quadro delle profonde trasformazioni determinate dai cambiamenti climatici, dalla perdita di biodiversità e dal progressivo degrado degli ecosistemi, l'intervento normativo si pone nel solco della strategia perseguita dal legislatore europeo,

orientata ad anticipare la soglia di tutela e a contrastare le condotte idonee a determinare un rischio di compromissione dell'ambiente prima ancora che il danno si manifesti, imponendo, in particolare, alle imprese l'adozione di sistemi di compliance adeguati a garantire la conformità ambientale lungo l'intera filiera produttiva e commerciale.

DISCLAIMER
Il presente *Client Alert* ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Laura Sommaruga, Partner
Email: *laura.sommaruga@grplex.com*

Sandra Sacchi, Associate
Email: *sandra.sacchi@grplex.com*